

ALLEGATO

ALCUNE PROPOSTE DI MODIFICA AL DDL IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E QUALITA' DEL SISTEMA UNIVERSITARIO, DI PERSONALE ACCADEMICO E DI DIRITTO ALLO STUDIO

Articolo 1

Principi ispiratori della riforma

1. Le università sono sede **primaria** di libera **elaborazione e trasmissione critica delle conoscenze**; esse operano, **sviluppando e** combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile, **tecnologico** ed economico della Repubblica **e delle articolazioni territoriali di riferimento**.

(...)

Articolo 2

Organi e articolazione interna delle università

(...)

2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

a) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e **di coordinamento generale** delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta, **sentito il senato accademico per quanto di competenza**, del documento di programmazione strategica triennale di ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, del bilancio di previsione annuale e triennale nonché del conto consuntivo; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;

b) determinazione delle modalità di elezione del rettore **da parte delle componenti universitarie (personale di ruolo e studenti)** con voto ponderato, tra professori ordinari in servizio presso università italiane in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali; ~~nomina del rettore eletto con decreto del Presidente della Repubblica;~~

(...)

d) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare **indirizzi programmatici**, proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, ad approvare **atti, norme e relativi regolamenti inerenti la didattica e la ricerca, fatta salva la ratifica del** consiglio di amministrazione **nei casi che lo richiedano**, e a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e, **ove istituite**, con le strutture di cui al comma 3, lettera c), **esprimendosi sulle loro proposte in relazione con gli indirizzi programmatici dell'ateneo in materia didattica e scientifica**;

e) costituzione del senato accademico su base elettiva **tra le componenti universitarie, salvo gli eventuali membri di diritto**, composto per almeno due terzi da docenti di ruolo dell'università, **individuati anche in relazione alle diverse aree scientifiche presenti nell'ateneo, assicurandone una equilibrata rappresentanza**, e, comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, **oltre al** rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti;

f) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l'attivazione o la soppressione di corsi e sedi, **su proposta o acquisito il parere del senato accademico**; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, da trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze nonché, su proposta del rettore ~~e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza~~, il documento di programmazione strategica di cui alla lettera a);

g) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore componente di diritto e una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello; non appartenenza di almeno il quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; **appartenenza di almeno il sessanta per cento dei componenti in servizio presso l'ateneo ai ruoli di professore; previsione negli statuti delle università che il presidente del consiglio di amministrazione possa essere persona diversa dal rettore, eletto tra i componenti del consiglio, con compiti di rappresentanza e di garanzia**;

(...)

l) attribuzione al direttore generale della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione **e del senato accademico**;

m) composizione del collegio dei revisori dei conti, di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori contabili, in numero **da tre a cinque** componenti effettivi e due supplenti, **designati dall'università in maggioranza tra dirigenti e funzionari del** Ministero dell'economia e delle finanze **e del Ministero e tra magistrati della Corte dei Conti**; nomina dei componenti con decreto rettorale; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università;

n) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n.370 e successive

modificazioni, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo e comunque integrato, per i **sol**i aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica e **dei servizi per gli studenti**, da una rappresentanza degli studenti;

o) attribuzione al nucleo di valutazione **delle funzioni finalizzate alla verifica della qualità e dell'efficacia delle attività istituzionali e di servizio** tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15; **la** verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica è effettuata anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 3, lettera g);

p) divieto **per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di far parte di entrambi gli organi, fatta eccezione per il rettore, nonché di rivestire altre cariche accademiche, salvo, per i soli componenti del senato accademico, quella di direttore di dipartimento o di presidente dell'organo deliberante delle strutture di cui al comma 3, lettera c), se istituita;**~~di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento;~~ di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico di altre università statali, non statali o telematiche; decadenza per i **componenti** che non partecipano con continuità alle sedute del senato e del consiglio d'amministrazione;

(...)

3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le università modificano altresì i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

(...)

b) riorganizzazione dei dipartimenti, **inquadrando negli stessi i professori e i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'ateneo**, assicurando che **a ciascun dipartimento** afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato **di norma** non inferiore a trentacinque, ovvero **cinquanta** nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei; **determinazione delle modalità di gestione dei corsi di studio che prevedono l'apporto di docenti di dipartimenti diversi, assicurando la partecipazione collegiale di tutti i docenti interessati;**

c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare **e funzionale**, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con **compiti** di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 2, lettera a), delle proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti; di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio; **previsione che ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;**

d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni e alla tipologia scientifico disciplinare dell'ateneo, fermo restando che il numero delle stesse non può essere superiore a sei, nove e dodici nel caso di università con un numero di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, rispettivamente, inferiore a millecinquecento unità, superiore a millecinquecento e inferiore a tremila e superiore a tremila, **fatte salve eventuali specificità regolate ai sensi del secondo comma dell'articolo 1;**

(...)

10. Gli organi delle università decadono ~~automaticamente~~ al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 2 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. **I rettori in carica il cui mandato scade successivamente al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto concludono il loro mandato.**

(...)

12. Il rispetto dei principi di semplificazione, **razionale dimensionamento e configurazione delle strutture**, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

(...)

Articolo 5

Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(...)

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettere c) e d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

(...)

c) disciplina dell'impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione **a titolo figurativo, per i fini che lo richiedono, quali la rendicontazione dei progetti nazionali e internazionali di ricerca, dell'impegno complessivo, individuato in millecinquecento ore annue per il regime a tempo pieno, in settecentocinquanta ore annue per il regime a tempo definito,** ~~compresa l'attività di ricerca e di studio, di millecinquecento ore annue~~ e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno, di duecentocinquanta ore per il regime di tempo definito;

d) disciplina delle modalità di verifica **da parte dell'ateneo** dell'effettivo svolgimento da parte dei docenti dei compiti didattici e di servizio agli studenti, **fatta salva l'attestazione** dell'impegno scientifico dei professori e dei ricercatori a tempo pieno e a tempo definito, ~~prioritariamente~~ attraverso i titoli prodotti e la relazione di cui alla lettera f); esclusione dei professori e dei ricercatori, in caso di valutazione negativa, dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca;

(...)

g) previsione di meccanismi di incentivazione a carico del fondo di finanziamento ordinario volti **ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, lettera d), con particolare riferimento, nei primi otto anni di applicazione, all'incremento dei posti di professore associato**, e a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari; previsione che in caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti;

(...)

Articolo 7

Revisione dei settori scientifico-disciplinari

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede, con decreto di natura non regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei settori scientifico-disciplinari, **accorpando in macrosettori, sulla base di affinità, quelli che non raggiungono la numerosità minima di cinquanta tra professori ordinari e associati**, fatta salva la possibilità di determinare raggruppamenti di dimensioni minori in presenza di particolari motivazioni scientifiche e **assicurando in ogni caso piena continuità con gli ordinamenti didattici in vigore**.

2. **Nel caso di settori scientifico-disciplinari raggruppati in macrosettori, le commissioni preposte alle procedure di abilitazione scientifica e di selezione stabilite dalla presente legge sono composte da afferenti al macrosettore. Le procedure di abilitazione scientifica e i bandi per le procedure di reclutamento disciplinati dalle singole università fanno riferimento ai settori scientifico-disciplinari anche nel caso di settori raggruppati in macrosettori.**

(...)

Articolo 10

Assegni di ricerca

(...)

2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. **Le università** possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.

3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, **sono rinnovabili entro un limite complessivo di quattro anni e non sono** cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La titolarità del contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

(...)

6. L'importo dell'assegno, compreso tra il 75% e il 90% del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, è determinato con proprio regolamento dall'università. I limiti di compatibilità della fruizione di assegni con altre attività sono determinati con decreto del Ministro.

(...)

Articolo 12 ***Ricercatori a tempo determinato***

(...)

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente **conseguito all'estero**, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro. **Le università possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.**

(...)

4. I contratti hanno durata **non superiore a un triennio** e possono essere rinnovati una sola volta per un ~~ulteriore~~ triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte **da parte di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, lettera c) i cui componenti siano in maggioranza diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto e comprendente almeno un professore non in servizio nell'ateneo.**

(...)

6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 **(4)**, e in conformità con gli impegni specificatamente assunti all'atto delle stipula con i destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta di coloro fra i destinatari stessi, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I chiamati, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.

7. **Ai fini del computo della durata complessiva consentita dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo che siano stati titolari degli assegni di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9.**

(...)

Articolo 14 ***Disciplina dei lettori di scambio***

1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico **eventualmente** a carico degli accordi di cui al comma 1.

(...)